

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP294 - ATO ME 1-INGIUNZIONE PAGAMENTO

Provvedimento n. 27033

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2018;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO in particolare l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 19 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la propria delibera n. 26728 del 9 agosto 2017, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione ("ATO ME 1") e consistente nella richiesta di pagamento, mediante uno strumento coercitivo quale l'ingiunzione fiscale, di importi a titolo di TIA - Tariffa d'Igiene ambientale - dei quali non è stata accertata l'entità e l'esigibilità e nell'opposizione di vari ostacoli all'esercizio da parte dei consumatori del proprio diritto a definire l'ammontare dell'effettivo credito vantato da ATO ME 1, posta in essere a partire dal 2014 ed in misura crescente dal mese di gennaio 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento n. 26728 del 9 agosto 2017, l'Autorità ha deliberato che le condotte poste in essere dal professionista - in particolare, la predisposizione e l'invio da parte di ATO ME 1 di ingiunzioni fiscali aventi ad oggetto crediti computati erroneamente ovvero potenzialmente prescritti o inesigibili, senza fornire agli utenti i riferimenti necessari per verificare le pretese creditorie vantate dal professionista, l'assenza di un valido ed efficace sistema di gestione delle istanze dei consumatori in merito alle richieste di pagamento ricevute, nonché la mancata risposta alle istanze di riesame in autotutela - costituiscono una pratica commerciale contraria agli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto condotte idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore attraverso l'indebito condizionamento indotto sia dall'esecutività dello strumento impiegato per la riscossione che dalle difficoltà opposte alla contestazione delle pretese creditorie del professionista.
2. Alla luce di quanto accertato, l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione della pratica commerciale ed ha richiesto al professionista di comunicare, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida.

3. Il citato provvedimento n. 26728, del 9 agosto 2017, risulta comunicato al professionista in data 17 agosto 2017.
4. In data 2 novembre 2017 (prot. n. 81470) gli Uffici hanno richiesto alla parte di presentare la relazione di ottemperanza al provvedimento adottato dall'Autorità.
5. Con nota del 13 novembre 2017 (prot. n. 84024) il professionista ha fatto presente di aver impugnato il suddetto provvedimento innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio e di averne richiesto la sospensiva cautelare.
6. Con l'ordinanza del 7 dicembre 2017, n. 6575, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tar Lazio) ha respinto la domanda di sospensione cautelare proposta dal professionista.
7. In data 18 dicembre 2017 (prot. n. 92612) gli Uffici hanno sollecitato la comunicazione delle misure adottate dalla società al fine di ottemperare a quanto stabilito nel provvedimento.
8. Con nota del 28 dicembre 2017 (prot. n. 94689) il professionista ha fatto presente di aver proposto appello cautelare al Consiglio di Stato avverso la predetta ordinanza del Tar Lazio.
9. Con richiesta di intervento pervenuta in data 16 gennaio 2018, (prot. n. 12881), la Confconsumatori - Confederazione Generale dei Consumatori - sede di Parma - ha segnalato la reiterazione delle condotte oggetto del provvedimento sopra citato ed in particolare che i consumatori dei Comuni che ricadono nell'area di competenza di ATO ME 1¹ avrebbero continuato a ricevere fatture per crediti riferiti al saldo TIA 2012 non dovuti, in quanto prescritti o derivanti da conteggi errati. L'associazione ha fatto presente, inoltre, che la società continuerebbe a non fornire alcun riscontro alle richieste dei consumatori di chiarimenti e di rettifiche in autotutela, con l'aggravante che nelle nuove fatture emesse² ATO ME 1 avrebbe rimosso l'indicazione dei recapiti telefonici così da costringere i consumatori dei 33 Comuni a recarsi presso lo sportello Tia sito nel comune di S. Agata di Militello e aperto esclusivamente nelle mattine di martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30.
10. Nonostante i solleciti, ad oggi il professionista non ha inoltrato alcuna relazione di ottemperanza e nella segnalazione recentemente pervenuta sono lamentate alcune delle condotte oggetto di accertamento dell'Autorità.
11. In ragione, pertanto, della mancata presentazione della relazione di ottemperanza e delle altre evidenze documentali, si ritiene che il professionista non abbia adottato alcuna misura per eseguire la diffida dell'Autorità nei termini indicati e che la pratica ritenuta scorretta sia continuata dopo la data di comunicazione del provvedimento adottato dall'Autorità e risulti tuttora in corso.
12. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 26728, del 9 agosto 2017, ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

¹ Comune di Acquedolci; Comune di Alcala Li Fusi; Comune di Capizzi; Comune di Capo D'Orlando; Comune di Capri Leone; Comune di Caronia; Comune di Castel di Lucio; Comune di Castell'Umberto; Comune di Cesarò; Comune di Ficarra; Comune di Floresta; Comune di Frazzanò; Comune di Galati Mamertino; Comune di Longi; Comune di Militello Rosmarino; Comune di Mirto; Comune di Mistretta; Comune di Motta d'Affèrmo; Comune di Naso; Comune di Pettineo; Comune di Raccuja; Comune di Reitano; Comune di san Fratello; Comune di San Marco; Comune di D'Allunzio; Comune di S. Salvatore di Fitalia; Comune di San Teodoro; Comune di sant'Agata di Militello; Comune di Santo Stefano di Camastra, Comune di Sinagra; Comune di Torrenova; Comune di Tortorici; Comune di Tusa; Comune di Ucria (cfr. dati camerali estratti in data 28/11/2016).

² Cfr. fatture allegate alla segnalazione del 16 gennaio 2018, prot. n. 12881.

DELIBERA

- a) di contestare ad ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione la violazione di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 26728, del 9 agosto 2017;
- b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;
- c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maurizia Campobasso;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione A, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti di ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, ovvero da persone da essa delegate;
- e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, si richiede ad ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo
